



CITTÀ DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE PER
L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI
SOLARI FOTOVOLTAICI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

ART. 1 (finalità)

Il Comune di Minerbio, nell'ambito delle funzioni che gli sono attribuite dall'art.31 del D.Lgs. 112/98, disciplina, con il presente regolamento, le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico per la realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione.

ART. 2 (requisiti soggettivi)

Possono presentare domanda di contributo i soggetti, pubblici o privati, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul fabbricato, ubicato all'interno del territorio comunale per il quale viene installato l'impianto.

I requisiti sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

Possono realizzare impianti solari finanziati con il contributo del Comune solo installatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed in possesso dei requisiti tecnico – professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008.

ART. 3 (requisiti oggettivi)

Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 6 kW, collegati alla rete elettrica di distribuzione, i cui moduli fotovoltaici costituiscono parte degli elementi costruttivi di strutture edilizie.

Non sono ammissibili gli interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del relativo bando, salvo diversa indicazione contenuta nel bando stesso.

Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica allegata al relativo bando per la concessione dei contributi.

È altresì obbligatorio che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utente, sia in capo al soggetto destinatario del contributo.

Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti non sia superiore a 6 kW.

L'installazione dell'impianto è subordinata ad una preventiva denuncia/permesso, secondo le vigenti norme edilizie, richiesto dagli aventi diritto.

Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme specifiche dettate in materia.

ART. 4 (presentazione delle domande)

Le modalità di presentazione delle domande saranno specificate da apposito bando, da emanarsi con provvedimento dirigenziale.

Le domande dovranno essere sottoscritte, in caso di privati, dai diretti interessati, in caso di pubbliche amministrazioni e di imprese, dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale funzione, pena la non ammissione a istruttoria.

La domanda dovrà, inoltre, indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere sarà valida l'indicazione minore.

È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico oggetto del contributo, per un periodo non inferiore a 6 anni a far data dall'avvio dell'impianto stesso.

ART. 5 (esame delle domande)

L'esame delle domande è effettuato dall'ufficio comunale competente.

L'ufficio escluderà dalla concessione del contributo pubblico le domande che presentino gravi inesattezze tecniche e/o non contengano gli elementi documentali richiesti.

Le domande dichiarate ammissibili saranno inserite in un'apposita graduatoria redatta sulla base del criterio cronologico.

I contributi saranno erogati in base alla graduatoria stilata e fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio comunale.

ART. 6 (entità del contributo)

Gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici saranno finanziati nella misura massima del 20% dell'investimento, non inclusivo di IVA, dichiarato e giudicato ammissibile e in ogni caso l'entità del contributo non potrà superare l'importo massimo di 3000,00 (tremila/00) euro.

Le spese ammissibili comprendono le spese tecniche quali progettazione e direzione lavori e l'acquisto, il trasporto e l'installazione degli impianti, incluse le opere edili necessarie e connesse all'installazione degli stessi (iva esclusa).

Le spese dovranno essere riferite soltanto all'acquisto di materiale nuovo e non potranno riferirsi a costi per parti di ricambio o per manutenzione.

Il contributo concesso è da intendersi come contributo massimo: il soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione nazionale, comunitaria o regionale in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, riceverà il solo complemento al contributo ottenuto.

In caso di edifici per i quali è in vigore l'obbligo di installazione di pannelli solari fotovoltaici, l'entità del contributo sarà determinata per la sola quota eccedente quella minima prevista dalle normative vigenti, fermo restando i limiti stabiliti dall'art. 3.

Vengono fatte salve le detrazioni IRPEF previste dalla normativa fiscale.

ART. 7 (tempi di realizzazione degli interventi)

L'installazione dell'impianto deve iniziare entro 120 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo e terminare entro 240 giorni solari a decorrere dalla stessa data.

ART. 8 (proroghe e varianti)

L'eventuale istanza di proroga ai termini di inizio e fine lavori, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere spedita entro e non oltre 30 giorni solari prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 7.

L'ufficio comunale comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.

In ogni caso la proroga è concessa una sola volta e per un periodo non superiore a 120 giorni.

L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera al progetto presentato dovrà essere inoltrata al Comune entro 90 giorni solari dalla data di accoglimento della domanda di contributo mediante raccomandata debitamente sottoscritta e motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.

La suddetta variante verrà esaminata dal Comune.

L'esito di tal esame sarà tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.

In ogni caso la proposta di variante può essere esaminata una sola volta e deve comportare la fine dei lavori entro il termine convenuto.

L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non potrà comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.

Detto contributo sarà concesso sul valore netto investito secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

ART. 9 (erogazione del contributo)

Per ciascun intervento valutato finanziabile, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, a lavori ultimati, a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato, inclusa la documentazione comprovante la verifica tecnico-funzionale/collaudo dell'impianto in conformità alle specifiche tecniche di fornitura ed alla presentazione di regolari fatture quietanzate comprovanti la totalità delle spese previste.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto richiedente comunicherà in forma scritta l'avvenuto inizio (indicando gli estremi della pratica edilizia) e la fine dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando alla stessa la documentazione di cui sopra, debitamente sottoscritta.

Nel caso in cui il soggetto richiedente documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento, il contributo verrà calcolato sulla base di queste ultime, mentre in caso di aumento delle spese sostenute, il contributo non potrà essere superiore a quello approvato con le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

ART. 10 (verifiche e controlli)

Il Comune, accerterà, il rispetto dei tempi per l'inizio dei lavori e la loro ultimazione.

A tal fine potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco della vita dell'impianto, per accertare la regolare esecuzione e manutenzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato ed alle eventuali varianti approvate, anche avvalendosi di organi istituzionali preposti.

L'installatore in ogni caso è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesti che l'impianto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti in materia ed in modo

particolare alla specifica tecnica allegata al relativo bando per la concessione dei contributi.

ART. 11
(decadenza e revoca del contributo)

Il mancato inizio dell'intervento entro 120 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento delle opere entro il termine di 240 giorni solari dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di un'eventuale istanza di proroga o variante, comporterà la decadenza dal diritto al contributo già concesso.

Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali:

- in caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- in caso di difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
- nel caso in cui l'opera realizzata risulti difforme dalla specifica tecnica di fornitura

Inoltre si procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in caso di modifica senza autorizzazione o rimozione o dismissione prima dei 6 anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.

ART. 12
(norme finali)

Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali, comunitarie e regionali concernenti la materia.

Si precisa che i limiti fissati dall'art. 6 potranno essere di anno in anno modificati dalla Giunta Comunale in relazione alle disponibilità di bilancio.

Si rinvia altresì al bando per l'ulteriore disciplina di dettaglio.